

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO le leggi regionali 29 dicembre 1962 n.28 e 10 aprile 1978 n.2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 28 marzo 1995 n. 22 e 20 giugno 1997 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e in particolare l'art. 25, 1° comma, che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile della Regione Siciliana (ARAN Sicilia) con le funzioni e i compiti attribuiti all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle pubbliche amministrazioni dal D.Lvo 3.2.1993, n. 29, così come sostituito dal D.l.vo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12, e successive modifiche ed integrazioni" ed i successivi decreti presidenziali di rimodulazione, in ultimo il D.P.Reg. 14 giugno 2016 n.12;

VISTO il D.P.566/Gab del 24 ottobre 2012, con il quale in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 403 del 22 ottobre 2012, su proposta del Presidente della Regione, si è provveduto alla nomina dell'Avv. Claudio Alongi, quale Commissario straordinario dell'ARAN Sicilia;

VISTO l'art. 3 ter della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale le designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria, per i quali non è richiesta una selezione sulla base di specifiche competenze tecniche, relativi ad

D.P. N. 23 / S.S.R.V. 1° / S. G.

organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione, con esclusione in particolare delle aziende di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, conferiti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale o dagli Assessori regionali, durante il loro mandato, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 13 febbraio 2018, adottata in conformità alla proposta del Presidente della Regione con la quale ai sensi dell'art. 3 ter della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e s.m.i., l'incarico di Commissario straordinario dell'ARAN Sicilia conferito all'Avv. Claudio Alongi conferito con il D.P. n. 566/Gab del 24 ottobre 2012 è revocato;

RITENUTO di dovere dare attuazione alla deliberazione sopra citata.

DECRETA

ART.1

Per le motivazioni esposte in premessa, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 13 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 3 ter della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l'incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziata della Regione siciliana (ARAN Sicilia) è revocato.

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, li 5 FEB. 2018

IL PRESIDENTE
Musumeci

